

EXTRACOMUNITARIO A RISCHIO CONDANNA SE ESCE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Recentemente la Cassazione- 1° Sez. Pen. – sent. nn. 601 del 26.11.2009/11.1.2010 ha enunciato il principio che *“l’extracomunitario che non è in grado di esibire un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno rischia una condanna penale e a nulla vale il fatto di riferire le giuste generalità al personale di polizia e di essere in possesso dei documenti richiesti”*. L’ipotesi – secondo la Cassazione – integra gli estremi del reato di cui al 3° comma dell’art. 6 del dlgs. 286/1998.

Con ben diversa motivazione la stessa I° Sezione Penale (sent. n. 47512 del 21.12.2007) aveva ritenuto che l’ipotesi di reato non sussistesse in quanto *“non integra il reato di omessa, ingiustificata esibizione, da parte dello straniero, del passaporto o di altro documento identificativo il fatto che lo stesso sia provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti ostacolata”*.

In altra occasione la Cassazione (1° Sez. Pen. sent. n. 25261 del 4.6.2004) aveva diversificato la posizione di chi dimori regolarmente in Italia e di chi sia entrato irregolarmente ed è quindi sprovvisto del permesso di soggiorno ovvero del documento di identificazione escludendo la sussistenza del reato in questa ultima ipotesi *“in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di “straniero clandestino” e conseguentemente ne è inesigibile l’esibizione”* mentre ha confermato la sussistenza del reato nella prima ipotesi.

Ancora, con altra sentenza, questa volta delle Sezioni Unite Penali (sent. del 27.11.2003 n. 45801) la Corte ha ritenuto che *“integra il reato previsto dall’art. 6 comma 3° del dlgs. 25.7.1998 n. 286, la mancata esibizione, su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, di un documento di identificazione da parte dello straniero “clandestinamente” entrato nel territorio dello Stato”*.

Ci pare sia il caso che si pervenga ad un’interpretazione uniforme da parte della Cassazione per evitare sentenze contrastanti le cui conseguenze – per la disparità nel trattamento - potrebbero essere sanzionate dalla CEDU, come è già avvenuto per casi del genere.

Scheda a cura avv. E. Oropallo